



Servizio brokeraggio assicurativo

periodo 01.11.2020 / 31.10.2023

Capitolato del servizio

Servizio Approvvigionamenti e Servizi Generali

INDICE DEL CAPITOLATO DEL SERVIZIO:

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO	3
ART. 2 - DURATA	3
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 - REFERENTE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO	4
ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	5
ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL BROKER	5
ART. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI	5
ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO	6
ART. 11 - VICENDE SOGGETTIVE	6
ART. 12 - NORMATIVA ANTIMAFIA.....	6
ART. 13 - AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	6
ART. 14 - PENALITA'	7
ART. 15 - CONTROVERSIE.....	8
ART. 16 - VARIAZIONI CONTRATTUALI.....	8
ART. 17 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO	8
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 19 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'I.P.A.B.....	9
ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER	9
ART. 21 - INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI....	9
ART. 22 - SEGRETO D'UFFICIO	10
ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	10
ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	11

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per conto dell'I.P.A.B. "La C.a.s.a" per il periodo 01.11.2020 – 31.10.2023 secondo le disposizioni fissate dal D.lgs. n. 209/2005, consistente nell'individuazione, a seguito di attività di "risk management", dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi cui l'I.P.A.B. è esposto, nelle attività di assistenza e collaborazione, con i competenti uffici dell'I.P.A.B., nella definizione dei contenuti dei contratti assicurativi, nonché nella gestione dei sinistri, sia attivi che passivi, e dei risarcimenti e/o indennizzi dei relativi danni.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il broker aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi in materia.

ART. 2 - DURATA

Il servizio decorrerà dal 01.11.2020 al 31.10.2023.

Alla scadenza di tale periodo, salva l'ipotesi di rinnovo del contratto nei tempi e nelle modalità della vigente normativa, l'aggiudicatario avrà, comunque, l'obbligo, qualora richiesto, di proseguire nel servizio, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino a che l'I.P.A.B. non avrà provveduto ad un nuovo contratto e comunque fino ad un limite massimo di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza dell'appalto.

L'incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al r.u.i. di cui al D.lgs. n. 209/2005.

Alla scadenza, naturale o anticipata, dell'incarico il broker dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro di un nuovo broker o dell'I.P.A.B., anche mediante trasmissione, sia formato digitale che cartaceo, di ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia in suo possesso.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'incarico riguarda la consulenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso e comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche:

- a) Individuazione e analisi dei rischi connessi all'attività dell'I.P.A.B.;
- b) Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
- c) Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'I.P.A.B.;
- d) Segnalazione di possibili e/o convenienti metodi di prevenzione degli eventi dannosi;
- e) Predisposizione di capitolati speciali di appalto per le procedure di selezione del contraente che l'I.P.A.B. riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
- f) Individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie di assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'I.P.A.B.;
- g) Analisi del mercato assicurativo e trasmissione all'I.P.A.B. delle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
- h) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, riscossione dei premi dall'assicurato e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si

cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia di assicurazione) e delle modalità per le relative risoluzioni;

- i) Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- j) Predisposizione di un rapporto periodico sull'andamento della sinistrosità;
- k) Predisposizione di relazioni su richiesta dell'I.P.A.B., dettagliate e motivate, su questioni inerenti il programma assicurativo.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'I.P.A.B. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'I.P.A.B. appaltante, né è in grado di impegnare l'I.P.A.B. se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui ai commi precedenti, l'I.P.A.B. autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente documento e della proposta tecnica presentata con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'I.P.A.B. e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite.

Dovrà inoltre assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'I.P.A.B., assicurando altresì trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

ART. 4 - REFERENTE DEL SERVIZIO

Il broker, in sede di proposta tecnica, dovrà indicare la composizione del team di interfaccia con l'I.P.A.B. e le relative competenze. All'interno di detto team il broker individuerà un proprio incaricato, in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'I.P.A.B. per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'I.P.A.B., eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede dell'I.P.A.B.

Prima dell'avvio del servizio, il broker dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà comunque assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'amministrazione in caso di urgenza.

ART. 5 - IMPORTO DELL'APPALTO

Allo stato attuale si precisa che l'ammontare dei premi annui dell'I.P.A.B. per l'anno 2020 ammonta ad € 56.159,91 così suddiviso:

Polizza	Scadenza	Aliquota Provvigionale	Premio annuo lordo (€)
All Risk Patrimonio	31/12/2020	10%	€.10.050,40
RCT/O	31/12/2020	10%	€.31.095,51
Infortuni conducenti	31/12/2020	10%	€. 660,00
RCA Libro Matricola	31/12/2020	5 %	€. 6.569,00
Kasko Amm.ri e dip.ti in missione	31/12/2020	10%	€. 2.135,00
Rc Patrimoniale dell'I.P.A.B.	28/02/2021	10%	€. 5.650,00
Totale			€. 56.159,91

L'incarico oggetto di gara non comporterà alcun onere a carico dell'I.P.A.B. in quanto, come da consuetudine di mercato, le prestazioni dell'intermediario assicurativo (Broker) saranno remunerate tramite provvigione posta a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'I.P.A.B.

Poiché il servizio è a titolo non oneroso per la stazione appaltante, l'entità economica del presente appalto viene calcolata su un ammontare complessivo stimato delle commissioni riferite a tutte le polizze in essere presso l'I.P.A.B. e pertanto fissata indicativamente in €. 5.287,54 annui commisurata alla durata del servizio da affidare per anni tre quindi per un importo stimato complessivo di €. 15.862,62.

Ai sensi dell'art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 viene definito un corrispettivo fisso stabilito nella misura della provvigione del 5% per la polizza RC Auto e da quella del 10% per le altre polizze. Tali valori si intendono immutabili per tutta la durata dell'appalto.

ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'I.P.A.B. provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alle Compagnie affidatarie tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'I.P.A.B. Non saranno imputabili all'I.P.A.B. gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui agli artt. 117 e 118 del D.lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

Il broker si impegna a trasmettere all'I.P.A.B. gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'I.P.A.B.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari dell'I.P.A.B.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità di cui ai commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall'incarico in oggetto, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio, si impegna a:

- a) svolgere l'incarico nell'interesse dell'I.P.A.B. appaltante nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- b) garantire delle soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'I.P.A.B.;
- c) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- d) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- e) mettere a disposizione dell'I.P.A.B. ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto

assicurativo;

- f) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'I.P.A.B., restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'I.P.A.B.;
- g) avvisare tempestivamente l'I.P.A.B. delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture;
- h) in caso di aggiudicazione ad una A.T.I., la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri aggiuntivi od aggravanti di coordinamento in capo all'I.P.A.B.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di accettare in tutto o in parte le proposte formulate.

L'I.P.A.B. si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'I.P.A.B. con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuta ad utilizzare uno o più conto correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche relative all'appalto.

Il broker è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei predetti conti correnti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato rispetto delle predette disposizioni è, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della Legge 136 agosto 2010, n. 136, causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 10 - SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere il contratto o di subappaltare o di affidare in cottimo ad altri, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, l'esecuzione, anche temporanea, di tutta o di parte dei servizi oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della garanzia definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 11 - VICENDE SOGGETTIVE

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n°50/2016.

ART. 12 - NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi s'intende condizionato all'osservanza della normativa antimafia (D.lgs 218/2012).

ART. 13 - AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO D'APPALTO E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'aggiudicazione avverrà mediante Determinazione Dirigenziale, subordinandone l'efficacia – ai

sensi art. 32 D.lgs. n. 50/2016 - alla conclusione con esito positivo di verifica del possesso dei requisiti.

La stipula del contratto non è soggetta al termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 trattandosi di acquisto effettuato a mezzo del mercato elettronico.

Il documento di stipula verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma di e-procurement e si intenderà validamente perfezionato al momento in cui lo stesso, firmato digitalmente, verrà caricato a sistema

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) la proposta tecnica del broker affidatario;
- c) il provvedimento di aggiudicazione.

L'imposta di registro, in caso di registrazione, sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Tutte le spese dei contratti per la stipula e per l'eventuale registrazione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, marche da bollo, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'I.V.A., saranno a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

I contratti non conterranno, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la clausola compromissoria; pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Il broker sarà invitato a presentare entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, i seguenti documenti in originale o copia autentica in corso di validità:

1. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura non fallimento, di data non anteriore a sei mesi;
2. Copia dell'attestazione di iscrizione al Registro degli intermediari di cui all'art.109 del D.lgs. 209/2005 (già albo broker di cui alla Legge 792/84);
3. Copia della Polizza di RC Professionale.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

ART. 14 - PENALITA'

Il broker, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di protocolli interni nonché al presente Capitolato e ogni altra documentazione di gara. Ove il broker non si attenga a tutti gli obblighi dichiarati in sede di manifestazione di interesse, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è obbligato al pagamento di una penale variabile, in relazione all'entità del disservizio e/o all'eventuale recidiva, da € 1.000,00 a € 3.000,00, salvo maggior danno.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta, alla quale il broker ha facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni solari successivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa via PEC. Nel caso in cui l'I.P.A.B. non ritenesse fondate le eventuali controdeduzioni del broker, ovvero lo stesso non presentasse alcuna controdeduzione nei tempi consentiti, la suddetta penalità sarà immediatamente applicata, con decurtazione dell'importo nella prima fattura utile.

Resta salvo il diritto dell'I.P.A.B. di risolvere il contratto a seguito di almeno n.3 inadempienze gravi, comunicate in forma scritta a mezzo PEC e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni. L'I.P.A.B. avrà comunque la facoltà di procedere, a spese del broker, all'espletamento d'ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

Il broker in caso di contestazioni insorte tra le parti, non potrà mai sospendere né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'I.P.A.B.

Nel caso di carenze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del broker, l'I.P.A.B., per ovviarvi, potrà ricorrere a ditte terze oppure servirsi di proprio personale, addebitando al broker stesso la maggiore spesa.

ART. 16 - VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le diverse parti del contratto al fine di renderlo conforme alle disposizioni di legge o alle direttive emanate nel periodo di vigenza contrattuale.

ART. 17 - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n.62/2013 nonché dal "Codice di comportamento Aziendale" dell'I.P.A.B. approvato con deliberazione n. 53 del 06.12.2016. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto le seguenti fattispecie:

- A) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005;
- B) apertura di una procedura di fallimento a carico del broker o altre procedure derivanti da insolvenza;
- C) cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico del broker aggiudicatario;
- D) in caso di consorzi o ATI: espletamento effettivo del servizio da parte di una consorziata o associata diversa da quella indicata nelle fasi di gara.
- E) cessione del contratto o subappalto, senza preventivo consenso dell'I.P.A.B.;
- F) grave violazione degli obblighi contrattuali non sanata dal broker nonostante diffida formale dell'Amministrazione;
- G) notificazione ripetuta di penalità a carico del broker aggiudicatario (3 volte negli ultimi 12 mesi);
- H) n. 3 contestazioni scritte, comunicate a mezzo raccomandata, a cui il broker non fornisca adeguate giustificazioni nei termini prescritti;
- I) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- J) la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'I.P.A.B.;
- K) la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
- L) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi; applicazione a carico del broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- M) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

- N) qualora il broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'I.P.A.B. di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualsiasi danno provocato all'I.P.A.B. in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte del broker.

Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per il broker il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'I.P.A.B. per essersi rivolto ad altre Compagnie, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti l'I.P.A.B. dovesse subire.

In questo caso il broker non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione ed al pagamento dei servizi regolarmente svolti.

ART. 19 - FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'I.P.A.B.

L'I.P.A.B. si riserva la facoltà di recesso unilaterale del contratto, con un preavviso scritto di almeno 60 giorni, per esigenze di riorganizzazione interna e/o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n.50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso l'appaltatore cessa tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante.

ART. 20 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER

Qualora il broker dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'I.P.A.B. addebiterà al broker, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altro soggetto.

Nel caso di disdetta del contratto da parte del broker, per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'I.P.A.B. dovrà essere di almeno 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata.

ART. 21 - INFORMATIVA SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Per la presentazione del preventivo, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'I.P.A.B. compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione del servizio nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento a precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato sia senza l'ausilio di strumenti elettronici sia con l'ausilio di strumenti elettronici. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Natura del conferimento dei dati. Il conferimento dei dati è necessario per l'espletamento delle

procedure di gara. Qualora i dati non venissero conferiti, l'interessato verrebbe escluso dalle procedure di gara.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati a:

- alle persone incaricate dal Responsabile del Trattamento dati nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza;
- ad enti pubblici qualora previsto da norme di legge o di regolamento
- ad enti pubblici economici o enti privati, solo se previsto da norme di legge o di regolamento; in particolare ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 241/1990.

Ambito di diffusione. I dati sono altresì soggetti, per fini statistici, a diffusione in forma anonima ed aggregata.

Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, il concorrente, in qualità di interessato, può esercitare, presso il Responsabile del Trattamento dati, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.lgs. 196/2003, tra i quali a titolo esemplificativo:

- a. il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- b. il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati personali che lo riguardano;
- c. il diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- d. il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il titolare del Trattamento dati è l'I.P.A.B. La C.a.s.a. – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, n. 39 – 36015 – SCHIO (VI) nella figura del Presidente pro tempore.

Il Responsabile della Protezione dei dati personali per il periodo dal 24.05.2020 - 24.05.2022 con possibilità di proroga tecnica di tre mesi, è l'Avv. Luca De Toffani - Via Monte Giove, n. 26 – 36015 Schio (VI).

ART. 22 - SEGRETO D'UFFICIO

L'affidatario del servizio si obbliga a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non farne un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'I.P.A.B. e garantisce che tale impegno sarà osservato dai propri collaboratori e/o prestatori d'opera.

E' fatto espresso divieto all'affidatario di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento al servizio oggetto del presente capitolato e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione dell'I.P.A.B.

E' fatto d'obbligo al broker ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, fermo restando il diritto dell'I.P.A.B. al risarcimento del danno, l'Amministrazione medesima avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 23 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il broker aggiudicatario, ai fini delle valide comunicazioni, con presunzione assoluta di recepimento, dovrà eleggere il rispettivo domicilio e comunicarlo all'I.P.A.B. entro quindici giorni solari consecutivi dalla data di inizio del contratto. L'I.P.A.B. appaltante elegge il proprio domicilio in Schio – Via Baratto 39 – 36015 Schio (VI). Le parti si impegnano a comunicare entro 3 giorni solari eventuali variazioni del rispettivo domicilio.

ART. 24 - RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi inerenti il settore.

**IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
F.to Dott. Marco Peruffo

* ai sensi ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/1993



Schio, 10.09.2020

PER ACCETTAZIONE – TIMBRO E FIRMA

